REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI

ART. 1 DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) "Whistleblower": il soggetto che effettua la segnalazione di condotta illecita o di irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro;
- b) "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)": il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- c) "Soggetto responsabile": colui che nell'esercizio della sua attività all'interno dell'azienda ha adottato un provvedimento ritorsivo e/o commesso un fatto illecito;
- d) "ANAC": Autorità Nazionale Anticorruzione, competente ad effettuare accertamenti di cui al successivo art. 2.

ART. 2 FINALITÀ E AMBITO

- 1. Il presente regolamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena disciplina la gestione delle segnalazioni di illeciti e/o di irregolarità effettuate dal Whistleblower direttamente all'Azienda e la sua tutela.
- 2. Sono invece di diretta competenza dell'ANAC le seguenti verifiche:
- l'accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena nei confronti del Whistleblower e conseguente applicazione al soggetto responsabile della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001;
- l'accertamento del mancato svolgimento dell'attività di verifica da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza delle segnalazioni di illeciti effettuate dal Whistleblower, con conseguente applicazione della sanzione prevista al comma 6, terzo periodo dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001;
- l'accertamento di assenza di procedure per l'inoltro e la gestione della segnalazione di illeciti, ovvero l'adozione di procedure non conformi di cui al comma 5 dell'art. 54 bis. Le stesse prevedono l'utilizzo di modalità informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il contenuto delle segnalazioni e la relativa documentazione. In tal caso si applica la sanzione di cui al comma 6, secondo periodo dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE

1. L'attività di segnalazione avviene attraverso il portale dedicato inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, sottosezione "SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE (Whistleblower)".

Per effettuare la segnalazione il soggetto deve quindi accedere alla piattaforma collegata all'indirizzo web https://www.aou.mo.it/whistleblower e seguire le indicazioni ivi riportate per la compilazione dei form.

L'autore della segnalazione deve coincidere con il segnalante.

2. Tale piattaforma è protetta da sistemi crittografici che consentono la massima protezione dei dati.



- 3. Nella segnalazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti:
 - a) la denominazione e i recapiti del Whistleblower compresa la PEC se posseduta, per l'invio delle comunicazioni. Potranno essere prese in considerazione anche segnalazioni anonime, purché debitamente motivate e circostanziate, tali da consentire una valutazione dei fatti;
 - b) i fatti oggetto della segnalazione e il luogo in cui si sono verificati;
 - c) l'azienda cui appartiene il whistleblower e la sua qualifica/mansione svolta;
 - d) la descrizione delle ragioni che hanno permesso di venire a conoscenza dei fatti segnalati.
- 4. In seguito all'invio della segnalazione il sistema genera in automatico un codice identificativo di 16 cifre (*key-code*) che deve essere conservato con cura dal segnalante (se smarrito non può più essere recuperato) al fine di controllare lo stato di avanzamento della segnalazione e comunicare con il RPCT.
- 5. Se la segnalazione del Whistleblower riguarda una misura ritorsiva adottata nei suoi confronti a seguito della segnalazione di cui ai punti precedenti, lo stesso è obbligato ai sensi dell'art. 54 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001, a inviare analoga segnalazione all'ANAC che provvederà a informare gli organismi di competenza.

ART. 4 TUTELA DEL SEGNALANTE

- 1. Il soggetto che segnala un illecito o una irregolarità non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in conseguenza della segnalazione di illecito.
- 2. L'identità del segnalante non può essere rivelata.

Costituiscono eccezioni alla regola le seguenti fattispecie:

- a) Qualora si configuri l'ipotesi di reato, l'identità del segnalante è coperta da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 329 CPP e deve essere rivelata solo nel caso di avvio del procedimento penale;
- b) Qualora i fatti segnalati sfocino in un procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo alla chiusura della fase istruttoria;
- c) Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se consequenti alla stessa.
- Se invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
- 3. A garanzia di maggior tutela del dipendente:
- a) la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti, così come previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- b) Il soggetto che a causa della segnalazione sia stato licenziato, sarà reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
- 4. Le tutele di cui sopra non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione.



ART. 5 FUNZIONI DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

- 1. Le segnalazioni sono ricevute direttamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza aziendale.
- 2. Il RPCT ha i seguenti compiti:
- a) valuta la fondatezza delle segnalazioni e stabilisce un ordine di priorità nella trattazione delle stesse;
- b) acquisisce la documentazione necessaria, svolge audizioni dei dipendenti per ricostruire al meglio i fatti descritti nella segnalazione. Nel caso in cui la segnalazione sembri integrare gli estremi di un reato, provvede a informare le amministrazioni competenti, quali ad esempio, l'Autorità Giudiziaria, l'ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei Conti e la Guardia di Finanza.
- c) trasmette i contenuti della segnalazione e le risultanze della predetta attività istruttoria al dirigente responsabile del servizio cui appartiene il soggetto autore del presunto fatto illecito segnalato.

ART. 6 PROCEDURE DI VERIFICA

- 1. L'attività di verifica della fondatezza della segnalazione è effettuata dal RPCT entro novanta giorni dall'acquisizione della stessa.
- 2. Al termine della verifica sui requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente regolamento, il RPCT procede all'archiviazione diretta oppure alla trasmissione ai responsabili degli uffici competenti come indicato nell'art. precedente.
- 3. La segnalazione di illeciti è archiviata dal RPCT e comunicata al segnalante per i seguenti motivi:
 - a) manifesta incompetenza sulle questioni segnalate;
 - b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'accertamento;
 - c) manifesta infondatezza dei presupposti di legge;
 - d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito che non consente la comprensione dei fatti, o segnalazione di illecito corredata da una documentazione non appropriata o non attinente;
 - e) produzione della sola documentazione senza la segnalazione di irregolarità o di condotta illecita.
- 4. Al di fuori dei casi sopra descritti, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), accertata la sussistenza dei presupposti, procede ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il personale dipendente e tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività in azienda, sono tenuti a garantire la massima collaborazione al RPCT nell'espletamento dell'attività istruttoria.
- 2. Il soggetto che rifiuta senza giustificato motivo tale collaborazione, ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.



ART. 8 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento si rinvia alle norme vigenti e alle disposizioni ANAC.